

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 giugno 2024, n. 767

L.R. n. 18/2002 – Art. 26, comma 2. Adeguamento obbligatorio all’inflazione della base tariffaria dei prezzi minimi dei titoli di viaggio del trasporto pubblico regionale e locale per i servizi non rientranti tra quelli di nuova contrattualizzazione di cui alle DGR 957/2018 - DGR 1949/2023, DGR 2202/2021, DGR 2203/2021, DGR 2204/2021, DGR 917/2023.

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Debora CILIENTO, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e TPL, confermata dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, riferisce quanto segue.

Premesso che:

La Legge Regionale 18/2002 disciplina all’art. 26 i “Principi generali in materia tariffaria” prevedendo ai cc. 1 e 2 quanto segue:

“1. La Giunta regionale stabilisce, sentite le rappresentanze regionali dell’ANCI, dell’UPI, dell’UNCEM, delle imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, le basi tariffarie chilometriche minime dei servizi di trasporto pubblico interurbani e i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani e suburbani con l’obiettivo del raggiungimento del rapporto minimo tra ricavi e costi previsto dalla vigente normativa e di promuovere l’integrazione tariffaria tra i vari servizi, con qualunque modalità esercitati e in qualunque forma gestiti.
2. Le basi tariffarie sono, di norma, incrementate annualmente applicando l’indice dell’inflazione reale”.

La Giunta Regionale, con DGR 1991 del 25/10/2013, ha adottato il Piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell’art. 16-bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7/8/2012, n. 135, così come sostituito dall’art. 1, comma 301 della legge 24/12/2012, n. 228. Tale piano ha individuato, tra le azioni da porre in essere al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi come individuati dall’art. 16-bis della Legge 7 agosto 2012, n. 135 e con i criteri stabiliti nel DPCM 11 marzo 2013, il regolare adeguamento annuale delle tariffe.

A tanto si è dato seguito nell’anno 2014 con DGR 1912 del 23/9/2014, nell’anno 2015 con DGR 1271 del 27/5/2015 e nell’anno 2016 con DGR 1044 del 14/7/2016 disponendo l’adeguamento della base tariffaria chilometrica minima dei servizi di trasporto pubblico interurbani considerato l’Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, riferito rispettivamente all’anno 2013, 2014 e 2015, il mantenimento del prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani come deliberato da ultimo con DGR 1452 del 2/8/2013, la commisurazione del prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi suburbani al prezzo minimo dei servizi interurbani.

Nel 2016 si è registrata una variazione dell’indice NIC negativa, pertanto la base tariffaria minima dei servizi di TPRL nel 2017 è rimasta invariata.

Nell’anno 2018 con DGR 1646 del 20/9/2018, nell’anno 2019 con DGR 1993 del 4/11/2019 e nell’anno 2020 con DGR 2138 del 22/12/2020, in continuità col passato, è stato disposto l’adeguamento della base tariffaria chilometrica minima dei servizi di trasporto pubblico interurbani considerato l’Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, riferito rispettivamente all’anno 2017, 2018 e 2019, il mantenimento del prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani come deliberato da ultimo con DGR 1452 del 2/8/2013, la commisurazione del prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi suburbani al prezzo minimo dei servizi interurbani.

Nel 2020 si è registrata una variazione dell’indice NIC negativa, pertanto la base tariffaria minima dei servizi di TPRL nel 2021 è rimasta invariata.

Nell’anno 2022 con DGR 553 del 20/4/2022 e nell’anno 2023 con DGR 842 del 14/6/2023, in continuità col passato, è stato disposto l’adeguamento della base tariffaria chilometrica minima dei servizi di trasporto pubblico interurbani considerato l’Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, riferito rispettivamente all’anno 2021 e 2022, prima la determinazione e poi il mantenimento del prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani, la commisurazione del

prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi suburbani al prezzo minimo dei servizi interurbani.

L'ANAV con nota del 16/1/2024 di richiesta aumento tariffario, trasmessa a mezzo pec in pari data ed acquisita al prot. AOO_RP/25632 del 17/1/2024, preso atto che l'indice ISTAT NIC (anno 2023 su anno 2022) rileva una differenza + 5,7%, chiede ai sensi dell'art. 26 c. 5 della L.R. 18/02 che venga autorizzata nei più rapidi tempi una nuova base tariffaria da applicare ai servizi di T.P.R.L. rispetto a quanto in vigore e di cui alla DGR 842/23.

Si rammenta che questa Regione in passato ha evidenziato che la disciplina tariffaria, di cui all'art. 26, cc. 1 e 2 della L.R. n. 18/2002, è materia di competenza dell'Amministrazione regionale, rispondente a valutazioni di discrezionalità legate ai fattori socio-economici della popolazione pugliese quali reddito pro-capite, sostenibilità sociale, sostenibilità ambientale ed economica, sensibilità agli spostamenti collettivi e che l'interpretazione della norma sul concetto di indice dell'inflazione reale è quindi quella che considera l'incremento dei costi dei beni e dei servizi che hanno un impatto generalizzato sull'utente e sulla sua capacità di spesa e non a beneficio esclusivo delle imprese di TPL, che ricevono a copertura dei costi un corrispettivo al pari adeguato con lo stesso indice generale dell'inflazione reale.

Premesso, altresì, che:

Con nota AOO_RP/75952 del 12/2/2024, con riferimento ai servizi di TPRL non rientranti tra quelli di nuova contrattualizzazione di cui alle DGR 957/2018 - DGR 1949/2023 (Trenitalia S.p.A.), DGR 2202/2021 (Ferrotramviaria S.p.A.), DGR 2203/2021 (Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.), DGR 2204/2021 (Ferrovie del Gargano s.r.l.) e DGR 917/2023 (Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l.), si è provveduto a comunicare alle rappresentanze regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM, delle imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, l'avvio dell'istruttoria finalizzata alla formalizzazione della proposta di atto deliberativo da parte della Giunta, rappresentando che, in continuità con l'adeguamento tariffario di cui alla D.G.R. n. 842/2023, si intendeva applicare l'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi pari, per il 2023, al valore di +5,7% e invitando i destinatari a voler formalizzare, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della predetta nota, le proprie eventuali considerazioni.

Nel suddetto termine sono pervenute le seguenti considerazioni dalle rappresentanze interpellate.

Le associazioni Federconsumatori Puglia e Adusbef Puglia con nota del 24/2/2024, trasmessa a mezzo pec in data 25/2/2024 ed acquisita al prot. AOO_RP/101443 del 26/2/2024, evidenziano il proprio dissenso alla rideterminazione delle basi tariffarie del trasporto pubblico interurbano e dei prezzi minimi dei biglietti dei servizi urbani e suburbani, che si traduca in un automatico – quanto ingiustificato – aumento dei costi per l'utenza. Inoltre, le predette associazioni specificano che gran parte dell'accelerazione dei prezzi è riconducibile proprio all'aumento di quelli relativi ai trasporti, dato che si traduce nell'erosione del potere d'acquisto delle famiglie, evidenziano poi che l'inflazione è in fase calante pertanto paventano una doppia penalizzazione del consumatore e rappresentano altresì che ai maggiori costi non sono corrisposti miglioramenti qualitativi e quantitativi dei servizi di trasporto.

Infine, la Federconsumatori Puglia e l'Adusbef Puglia, propongono l'istituzione di un tavolo permanente di confronto tra le Istituzioni e le Associazioni consumeristiche, per la verifica congiunta delle criticità riscontrate e l'attuazione di concreti piani per la loro eliminazione in tempi certi.

A tal proposito, è da evidenziare che l'adeguamento tariffario di cui trattasi, in conformità alla normativa di settore, è coerente e in continuità con quanto già fatto in passato e che la Regione Puglia è impegnata in programmi di rinnovo del parco automobilistico e nell'adeguamento quantitativo dei servizi di trasporto pubblico locale per un generale miglioramento dei medesimi servizi.

Considerato che:

Con D.G.R. n. 842 del 14/6/2023, tra l'altro, è stato deliberato di:

- Applicare, ai fini dell'adeguamento tariffario previsto dall'art. 26 della L.R. n. 18/2002 e s.m.i., l'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi 2022 pari

- al valore di +8,1%.
- Stabilire, conseguentemente, in € 0,07959 la nuova base tariffaria chilometrica minima dei servizi interurbani del trasporto pubblico regionale e locale.
- Confermare il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani di trasporto pubblico locale in € 1,00 per i Comuni non capoluogo di Provincia e in € 1,10 per i Comuni capoluogo di Provincia, secondo quanto stabilito con D.G.R. n. 553 del 20/4/2022.

In considerazione della variazione dell'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi del 2023 rispetto al 2022 (NIC^{2023÷2022}), pari a +5,7%, ai fini dell'adeguamento tariffario previsto dall'art. 26 della L.R. n. 18/2002 e s.m.i., risulta quanto segue:

- La base tariffaria chilometrica minima per i servizi interurbani di trasporto pubblico regionale e locale di cui alla D.G.R. n. 842 del 14/6/2023, adeguata con l'indice generale NIC^{2023÷2022} +5,7% diventa € 0,08413, generando, in applicazione della disciplina tariffaria di cui alla L.R. n. 18/2002 e s.m.i., i prezzi minimi dei titoli di viaggio interurbani riportati nell'allegato al presente provvedimento.
- In riferimento al prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani di trasporto pubblico locale, rispetto alla D.G.R. n. 842 del 14/6/2023 in cui i prezzi minimi non arrotondati per i Comuni non capoluogo di Provincia e per i Comuni capoluogo di Provincia erano pari rispettivamente a € 1,03410 e € 1,14900, poiché l'indice generale NIC^{2023÷2022} ha subito una variazione di +5,7%, i predetti importi adeguati risultano rispettivamente pari a € 1,09304 e € 1,21449, tali da comportare, in considerazione degli arrotondamenti di cui alla L.R. n. 18/2002 e s.m.i., il seguente adeguamento di tali prezzi: € 1,10 per i Comuni non capoluogo di Provincia e in € 1,20 per i Comuni capoluogo di Provincia.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

VISTE

- la D.G.R. n. 1466 del 15/9/2021, recante "Approvazione del documento strategico "AGENDA DI GENERE. Strategia Regionale per la Parità di Genere in Puglia."";
- la D.G.R. n. 938 del 3/7/2023, recante "D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.";

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 938 del 3/7/2023.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 E
SS.MM.II. E DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97 e dell'art. 26 della L.R. n. 18/2002, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale disponendo di:

1. Considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo.
2. Applicare, ai fini dell'adeguamento tariffario previsto dall'art. 26 della L.R. n. 18/2002 e s.m.i., l'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi 2023 pari al valore di +5,7%.
3. Stabilire, conseguentemente, in **€ 0,08413** la nuova base tariffaria chilometrica minima dei servizi interurbani del trasporto pubblico regionale e locale; i prezzi minimi dei titoli di viaggio per i servizi di trasporto pubblico interurbano per distanze sino ai 370 km sono riportati nel prospetto allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.
4. Adeguare, conseguentemente, le vigenti tariffe del servizio elicotteristico all'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi 2023 pari al valore di +5,7%.
5. Determinare il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani di trasporto pubblico locale in € 1,10 per i Comuni non capoluogo di Provincia e in € 1,20 per i Comuni capoluogo di Provincia.
6. Commisurare il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi suburbani al prezzo minimo dei servizi interurbani.
7. Demandare alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità la notifica del presente provvedimento alle Imprese di trasporto regionale e agli Enti Locali interessati.
8. Pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore

**EQ Trasporto regionale automobilistico ed elicotteristico -
Pianificazione, programmazione e gestione**

Giuseppe PASCAZIO

Il Dirigente di Servizio Contratti di Servizio e TPL

Giuseppe MERRA

**Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale
e Intermodalità**

Carmela IADARESTA

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità

Vito Antonio ANTONACCI

L'ASSESSORE PROPONENTE

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile

Debora CILIENTO

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

preso atto di quanto riportato in narrativa e per le motivazioni ivi espresse che qui si intendono integralmente riportate, condivise e approvate di:

1. Considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo.
2. Applicare, ai fini dell'adeguamento tariffario previsto dall'art. 26 della L.R. n. 18/2002 e s.m.i., l'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi 2023 pari al valore di +5,7%.
3. Stabilire, conseguentemente, in **€ 0,08413** la nuova base tariffaria chilometrica minima dei servizi interurbani del trasporto pubblico regionale e locale; i prezzi minimi dei titoli di viaggio per i servizi di trasporto pubblico interurbano per distanze sino ai 370 km sono riportati nel prospetto allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.
4. Adeguare, conseguentemente, le vigenti tariffe del servizio elicotteristico all'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi 2023 pari al valore di +5,7%.
5. Determinare il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani di trasporto pubblico locale in € 1,10 per i Comuni non capoluogo di Provincia e in € 1,20 per i Comuni capoluogo di Provincia.
6. Commisurare il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi suburbani al prezzo minimo dei servizi interurbani.
7. Demandare alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità la notifica del presente provvedimento alle Imprese di trasporto regionale e agli Enti Locali interessati.
8. Pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

**Allegato – Adeguamento della base tariffaria chilometrica minima e
prezzi minimi dei titoli di viaggio per il Trasporto Pubblico
Regionale e Locale**



**REGIONE
PUGLIA**



Carmela
Iadaresta
02.06.2024
07:28:10
GMT+00:00

**Prezzi minimi dei titoli di viaggio previsti dalla LR 18/2002 per TPRL
interurbano**

Base tariffaria chilometrica minima da D.G.R. n. 842/2023	€ 0,07959
Variazione NIC	+5,7%
Base tariffaria chilometrica minima adeguata	€ 0,08413

Fascia km	CS	ASR (10c)	AMR (42c)	AS (12c)	AM (52c)
1 - 10	€ 1,30	€ 6,70	€ 24,70	€ 8,10	€ 29,00
11 - 15	€ 1,30	€ 9,90	€ 35,00	€ 11,90	€ 42,00
16 - 20	€ 1,70	€ 13,00	€ 46,00	€ 15,60	€ 55,00
21 - 25	€ 2,10	€ 15,80	€ 55,00	€ 18,90	€ 65,00
26 - 30	€ 2,50	€ 18,50	€ 64,00	€ 22,20	€ 76,00
31 - 35	€ 2,90	€ 20,60	€ 71,00	€ 24,70	€ 84,00
36 - 40	€ 3,40	€ 22,70	€ 78,00	€ 27,00	€ 93,00
41 - 45	€ 3,80	€ 24,20	€ 82,00	€ 29,00	€ 98,00
46 - 50	€ 4,20	€ 26,00	€ 87,00	€ 31,00	€ 103,00
51 - 60	€ 5,00	€ 27,00	€ 92,00	€ 33,00	€ 109,00
61 - 70	€ 5,90	€ 29,00	€ 97,00	€ 35,00	€ 116,00
71 - 80	€ 6,70	€ 31,00	€ 102,00	€ 37,00	€ 122,00
81 - 90	€ 7,60	€ 32,00	€ 108,00	€ 39,00	€ 128,00
91 - 100	€ 8,40	€ 34,00	€ 113,00	€ 41,00	€ 135,00
101 - 110	€ 9,30	€ 36,00	€ 118,00	€ 43,00	€ 141,00
111 - 120	€ 10,10	€ 37,00	€ 124,00	€ 45,00	€ 147,00
121 - 130	€ 10,90	€ 39,00	€ 129,00	€ 47,00	€ 154,00
131 - 140	€ 11,80	€ 41,00	€ 134,00	€ 49,00	€ 160,00
141 - 150	€ 12,60	€ 42,00	€ 140,00	€ 51,00	€ 166,00
151 - 160	€ 13,50	€ 44,00	€ 145,00	€ 53,00	€ 172,00
161 - 170	€ 14,30	€ 46,00	€ 150,00	€ 55,00	€ 179,00
171 - 180	€ 15,10	€ 48,00	€ 155,00	€ 57,00	€ 185,00
181 - 190	€ 16,00	€ 49,00	€ 161,00	€ 59,00	€ 191,00
191 - 200	€ 16,80	€ 51,00	€ 166,00	€ 61,00	€ 198,00
201 - 210	€ 17,70	€ 53,00	€ 171,00	€ 63,00	€ 204,00
211 - 220	€ 18,50	€ 54,00	€ 177,00	€ 65,00	€ 210,00
221 - 230	€ 19,30	€ 56,00	€ 182,00	€ 67,00	€ 217,00
231 - 240	€ 20,20	€ 58,00	€ 187,00	€ 69,00	€ 223,00
241 - 250	€ 21,00	€ 59,00	€ 193,00	€ 71,00	€ 229,00
251 - 260	€ 21,90	€ 61,00	€ 198,00	€ 73,00	€ 236,00
261 - 270	€ 22,70	€ 63,00	€ 203,00	€ 75,00	€ 242,00
271 - 280	€ 23,60	€ 64,00	€ 208,00	€ 77,00	€ 248,00
281 - 290	€ 24,40	€ 66,00	€ 214,00	€ 79,00	€ 254,00
291 - 300	€ 25,00	€ 68,00	€ 219,00	€ 81,00	€ 261,00
301 - 310	€ 26,00	€ 69,00	€ 224,00	€ 83,00	€ 267,00
311 - 320	€ 27,00	€ 71,00	€ 230,00	€ 85,00	€ 273,00
321 - 330	€ 28,00	€ 73,00	€ 235,00	€ 87,00	€ 280,00
331 - 340	€ 29,00	€ 74,00	€ 240,00	€ 89,00	€ 286,00
341 - 350	€ 29,00	€ 76,00	€ 246,00	€ 91,00	€ 292,00
351 - 360	€ 30,00	€ 78,00	€ 251,00	€ 93,00	€ 299,00
361 - 370	€ 31,00	€ 80,00	€ 256,00	€ 95,00	€ 305,00

**Prezzi minimi dei biglietti di Corsa Semplice previsti dalla LR 18/2002 per
TPL urbano**

Comuni non Capoluogo di Provincia: biglietti di CS € 1,10
Comuni Capoluogo di Provincia: biglietti di CS € 1,20

LEGENDA:

- **CS** = biglietto di Corsa Semplice;
- **AS (12c)** = Abbonamento Settimanale;
- **AM (52c)** = Abbonamento Mensile;
- **ASR (10c)** = Abbonamento Settimanale Ridotto;
- **AMR (42c)** = Abbonamento Mensile Ridotto.